



# COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

---

## SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

### DETERMINAZIONE N. 899 del 16-10-2018

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..*

**OGGETTO:**

**AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'AFFIDAMENTO DI PICCOLI SERVIZI DI SUPPORTO AL COMUNE DI QUARRATA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2020 - CIG Z662551FF1. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 81  
Proposta del settore n. 164*

**PREMESSO:**

L'Amministrazione comunale ha necessità di garantire alcuni piccoli servizi (esempio mantenimento del decoro dei locali dell'immobile La Civetta, dei bagni pubblici, servizi di guardiana etc. meglio descritti nel disciplinare tecnico) di modesto valore economico, e al contempo intende incentivare l'associazionismo presente sul territorio, riconoscendo alle stesse un ruolo importante nell'ambito della partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Con decreto legge 95/2012, convertito con legge 135/2012, si prevede la possibilità che le pubbliche amministrazioni possano stipulare apposite convenzioni con soggetti del terzo settore per lo svolgimento di alcuni servizi. Infatti all'art. 4 comma 6 del testo normativo si legge: "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Omissis".

Sulle modalità di affidamento dei servizi a soggetti appartenenti al terzo settore occorre tener presente che:

- l'art. 56 del nuovo Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017 afferma che le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato, ma che le stesse debbano prevedere unicamente il rimborso alle predette associazioni delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- solo laddove si vada a concordare un rapporto interamente gratuito, con la sola eccezione del rimborso spese, le modalità di affidamento esulano dal Codice dei Contratti, fermo restando il rispetto dei generali principi che devono sempre governare l'azione amministrativa (imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento ex art.56 comma 3 del Codice del Terzo Settore);

- lo stesso Consiglio di Stato, nel parere 1382 del 26/07/2018 chiesto da ANAC in merito alla normativa applicabile agli affidamenti dei servizi sociali alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 (codice dei Contratti) e nel D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), delinea le differenze tra le due normative e, riscontrando possibili dubbi interpretativi, arriva a suggerire di valutare la disapplicazione dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore;

**RITENUTO** che nel caso di specie trattasi di servizi che normalmente si trovano sul mercato, ma che per la modesta entità degli stessi (€ 7.200,00 all'anno), nonché per la loro organizzazione e frequenza, possono essere erogati anche da soggetti non imprenditoriali presenti sul territorio, utilizzando gli strumenti presenti all'interno del Codice dei Contratti;

**CONSIDERATO** pertanto opportuno:

- affidare i servizi di cui trattasi mediante indicazione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, aperta ma riservata alle associazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale o ad altre associazioni non lucrative, escludendo al contempo le cooperative sociali e le imprese sociali per la loro particolare natura "ibrida" di soggetti no profit ma operanti a pieno titolo sul mercato;

- utilizzare la piattaforma START in ossequio all'art. 1 comma 450 della legge 296/2006, sia agli artt. 40 e 52 del Codice dei Contratti che rende obbligatori l'utilizzo di strumenti di comunicazione informatica a partire dal 18 ottobre 2018;

- usare il criterio del prezzo più basso ex art.95 comma 4 lett. c), anche per semplicità e celerità di procedimento (si veda la recente sentenza TAR Molise 533/2018 che ha affermato che "Fino all'importo dei 40 mila euro - ferma restando la cornice dei principi generali - il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali, richiamati dall'articolo 36, comma 2, lett. a) non determinano particolari limiti.");

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi 65 - 67 della Legge n. 266/2005 e dalla deliberazione dell'Autorità medesima del 21 dicembre 2016 n. 1377, le stazioni appaltanti devono effettuare il versamento del contributo a favore dell'Autorità calcolato sull'importo a base di gara laddove lo stesso sia pari o superiore ad € 40.000,00, e che pertanto non sussiste detto obbligo nella procedura in oggetto;

- il codice CIG è Z662551FF1;

- dato l'importo, si procederà ad affidare l'appalto sulla base del prezzo più basso;

- il contratto verrà firmato nella forma dello scambio di corrispondenza ai dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2008 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 34 del 01/03/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) definitivo 2018/2020;

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 35 del 01/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020;

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato

definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata per l'anno 2018, a partire dall'1.4.2018, provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 27 marzo 2018 è stato approvato il PEG 2018/2020;

**RICHIAMATE** le determinazioni n. 251 del 29/3/2018 e n. 255 del 30/3/2018 del Segretario Generale, rispettivamente, di nomina dei responsabili di servizio e di nomina dei titolari di posizione organizzativa dell'Area Servizi alla Persona e di Supporto amministrativo e del Servizio autonomo di Polizia Municipale dal 1/4/2018 al 31/12/2018;

**DATO ATTO** che l'importo del servizio oggetto del presente provvedimento non supera i 40.000,00 euro e quindi è di competenza del funzionario responsabile del servizio AGAN a fronte della delega circostanziata, conferita con determinazione dirigenziale n. 428 del del 24/05/2018,

Tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

1) Di indire procedura negoziata aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di alcuni piccoli servizi di guardiania, gestione e mantenimento del decoro di alcuni spazi comunali riservando la procedura ad associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o di altro tipo non profit;

2) di approvare l'avviso di gara e il disciplinare tecnico, pur dando atto che fino alla pubblicazione sarà possibile procedere a modifiche degli atti medesimi;

3) di procedere attraverso l'utilizzo della piattaforma START della Regione Toscana;

4) di prenotare, pertanto, sul capitolo 1070/070 bilancio pluriennale 2018/2020, annualità 2019, la somma di € **7.200,00**, e annualità 2020, la somma di € **7.200,00** ;

6) di dare atto che gli oneri della sicurezza sono pari a zero non essendoci rischi da interferenza e non essendo necessario la redazione del DUVRI;

7) di dare atto che il servizio non rientra tra quelli soggetti all'obbligo della CUC in quanto servizio inferiore a € 40.000,00;

8) di dare atto che il CIG è Z662551FF1;

9) di dare atto che il RUP è la sottoscritta dott.ssa Danila Bandaccari;

10) di dare atto che il presente provvedimento è atto endoprocedimentale, pertanto di per se non autonomamente impugnabile, in quanto atto inidoneo a costituire posizioni di interesse qualificato in capo a terzi.

**Data**

**15-10-2018**

**Il Responsabile del Servizio**

***BANDACCARI DANILA***